

Francesco Longobucco

*Beni culturali e conformazione dei rapporti tra privati:  
quando la proprietà 'obbliga'*

SOMMARIO: 1. La circolazione conformata dei beni culturali nella moderna teoria dei beni: una premessa di metodo. – 2. Dalla funzione sociale delle 'proprietà' (al plurale) alla funzione 'universale' e 'identitaria' del bene culturale. Ricadute sul piano della teoria dell'interpretazione: processi di adattamento ed eterogenesi dei fini delle disposizioni contenute nel Libro III del codice civile. Funzione 'anagogica' dell'interpretazione ai fini applicativi e pluralità di conflitti (in via prospettica nel tempo e nello spazio) nel caso dei beni culturali. – 3. L'esempio del codice dei beni culturali: acquisti *a non domino* e restituzioni, azione di spoglio e possesso, conformazione della 'proprietà' dei beni culturali e ordine pubblico internazionale, obblighi di comportamento a carico dei privati. Violazione ed effetti. – 4. Il nuovo *drafting* del codice Urbani: la proprietà 'obbliga'. Verso l'individuazione di una meritevolezza 'universale' e 'identitaria' (degli atti e delle vicende) posta a base dell'individuazione normativa della categoria dei beni culturali: una meritevolezza che muove tra passato, presente e futuro, tra interessi egoistici e interessi dell'umanità, tra paradigmi classici di godimento e nuove forme di appartenenza. La legislazione sui beni culturali quale ulteriore e attuale testimonianza della perdurante attualità dell'insegnamento di Salvatore Pugliatti.

*1. La circolazione conformata dei beni culturali nella moderna teoria dei beni: una premessa di metodo*

Una compiuta riflessione, nell'ottica del civilista, sul tema della circolazione conformata dei beni culturali impone anzitutto una premessa di metodo onde poter successivamente saggiare taluni profili applicativi di maggiore interesse. Ciò al fine di cogliere le peculiarità del fenomeno in discorso rispetto al più ampio e generico tema della vendita di beni mobili o immobili tra privati.

L'aspetto delle vicende circolatorie del bene culturale o del bene pubblico, *lato sensu* inteso, implica anzitutto un inquadramento sistematico e uno sforzo di categorizzazione che trascende i confini nazionali (si pensi, per

esempio, all'individuazione di correnti di circolazione tra Paesi importatori e Paesi esportatori), coinvolgendo dunque anche il panorama delle fonti internazionali, e che interessa i diversi settori dell'esperienza (la sociologia, l'archeologia, l'antropologia, l'estetica, ecc.) e della tradizione giuridica (il diritto civile, amministrativo, penale, internazionale, europeo).

In questo contesto la nozione di bene culturale deve essere individuata non soltanto nell'ordinamento italo-comunitario (e internazionale) eterointegrato, ma altresì alla luce della più moderna teoria dei beni, in base alla quale la *res* si fa 'funzione' e dunque diventa oggetto di determinati interessi<sup>1</sup>. Soltanto in tal guisa può comprendersi il perché il bene culturale è soggetto ad uno statuto proprietario del tutto particolare, ovvero ad una proprietà 'altra' e 'diversa' rispetto a quella tradizionale<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Punto di approdo finale – tralasciando il dibattito della dottrina in merito alla portata dell'art. 810 c.c. (su cui si rinvia, tra gli altri e con varie impostazioni, alle analisi di U. NATOLI, *La proprietà*, I, Milano, 1976, p. 77 ss.; S. PUGLIATTI, *Cosa*, in *Enciclopedia del diritto*, IX, Milano, 1962, 80; D. MESSINETTI, *Oggetto dei diritti*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIX, Milano, 1979, 810; O.T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982, 92 ss.; già C. MAIORCA, *La cosa in senso giuridico. Contributo alla critica di un dogma*, Torino, 1937; R. FRANCESCHELLI, *L'oggetto del rapporto giuridico*, in *Rivista trimestrale*, 1957, p. 44 e A. PINO, *Contributo alla teoria giuridica dei beni*, *ivi*, 1948, p. 835; più recentemente v. A. GAMBARO, *I beni*, in *Trattato di diritto commerciale* Cicu, Messineo e Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2012) – può individuarsi nei seguenti assunti: *a*) il bene giuridico è l'oggetto della situazione soggettiva; *b*) ogni situazione soggettiva ha un bene quale oggetto; *c*) i beni possono essere patrimoniali e non; *d*) sono concepibili beni a godimento necessariamente plurimo da parte di una molteplicità di soggetti; *e*) l'individuazione di un interesse meritevole – quindi di una situazione soggettiva e di un corrispondente bene – è compiuta dall'ordinamento. A tal fine non è necessaria una apposita regola ma è sufficiente un principio. Poiché sono individuati anche da principi, i beni giuridici non sono un numero chiuso (sul punto cfr. P. PERLINGIERI e P. FEMIA, *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, 2<sup>a</sup> ed., con la collaborazione di L. Tullio, Napoli, 2004, 130 s.). Lo studio della teoria dei beni dunque «non si deve esaurire nella teoria dei diritti reali né in quella della proprietà. Non è condivisibile l'orientamento che identifica le caratteristiche di ogni bene possibile con quelle dei beni oggetto del diritto di proprietà, sicché le utilità non idonee a costituire oggetto di situazioni soggettive proprietarie (o comunque reali), non connotate quindi dall'esclusività, non potrebbero essere beni»: P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene giuridico*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, 326 ss., ora in ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti* (1983), 3<sup>a</sup> ed., Napoli, 2006, 906.

<sup>2</sup> Identifica i beni culturali come *tertium genus* rispetto ai mobili ed agli immobili S. RODOTÀ, *Lo statuto giuridico del bene culturale*, in *Annali dell'associazione Bianchi Bandinelli*, Roma 1994, 15 ss. Di una proprietà di terzo grado discorre altresì M. CALVANO, *I beni culturali: restituzione dei beni illecitamente esportati e nuova disciplina dell'esportazione*, in *Rivista critica di diritto privato*, 1995, 761 ss., spec. 765. G. CARDUCCI, *La restitution internationale des biens culturels et des objets d'art*, Paris 1997, 396, considera i beni culturali una categoria a sé «*du droit des biens*». Non a caso, nel

Già la stessa nozione normativa di bene culturale conferma la c.d. visione pluralista della proprietà, accreditando la visione autorevole di Salvatore Pugliatti del modello dominicale<sup>3</sup>: non esiste un'unica proprietà, ma tante proprietà ed eterogenee discipline proprietarie (il nostro ordinamento conosce, per esempio, la proprietà immobiliare, la proprietà terriera, la proprietà temporanea, o, più recentemente, la proprietà destinata). Il regime di proprietà si distingue in base al bene che ne è oggetto e in base al soggetto che ne è titolare e, in questa direzione, la proprietà del bene culturale – data l'indubbia funzione sociale che la contraddistingue *ex art.* 42 cost. – è sagomata dal legislatore in via del tutto specifica.

La nota formula costituzionale della funzione sociale, definita dagli autori ora «inafferrabile» per la sua intrinseca vaghezza<sup>4</sup>, ora inutile o, comunque, priva di una autonoma valenza<sup>5</sup>, mostra invero la sua perdurante utilità nel confronto con l'attuale legislazione che, proprio in ragione di detto confronto, acquista un rinnovato significato<sup>6</sup>.

In fondo non appare revocabile in dubbio che il macrotema dei beni pubblici e quello più settoriale della circolazione funzionalizzata dei beni culturali rappresenta uno degli ultimi approdi della connotazione sociale della proprietà e il precipitato della pluralità di normative che possono caratterizzare la proprietà medesima. Un banco di prova rilevante – dopo quello dell'espropriazione sanzionatoria<sup>7</sup>, della questione della prescrittibilità

---

progetto di riforma della Commissione Rodotà, sono ricondotti alla più ampia categoria dei beni comuni, tra gli altri «i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate» [si rinvia al testo completo consultabile in *Politica del diritto*, 2008, 3 e al dibattito compendiato in U. MATTEI, E. REVIGLIO e S. RODOTÀ (a cura di), *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*, Bologna, 2007, *passim*]. Tale prospettiva è del pari diffusa in giurisprudenza: per un esempio, cfr. Cass., Sez. un., 10 marzo 1969, n. 763, in *Giurisprudenza italiana*, 1969, 987, secondo la quale i beni culturali appartenenti a privati non sono soltanto soggetti a limitazioni legali della proprietà ma, per la loro particolare funzione, sono «beni di pubblica fruizione», donde la peculiare conformazione della situazione proprietaria.

<sup>3</sup> S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà (con particolare riguardo alla proprietà terriera)*, in *Atti del terzo congresso nazionale di diritto agrario, Palermo, 19-23 ottobre 1952*, Milano, 1954, scritto successivamente confluito in *Id.*, *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1964, *passim*.

<sup>4</sup> R. SACCO, *La proprietà*, Torino, 1968, 80.

<sup>5</sup> V. SCALISI, *Proprietà e governo democratico dell'economia*, in *Riv. dir. civ.*, 1985, 238.

<sup>6</sup> Non può, a tale riguardo, non richiamarsi la posizione di S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, Bologna, 1981, p. 240, ove si ravvisa proprio nella funzione sociale «l'elemento che modifica la struttura tradizionalmente riconosciuta alla proprietà».

<sup>7</sup> *Sub art.* 44 cost. per cui si rinvia, tra gli altri, a P. PERLINGIERI e AA.VV., *Commento alla Costituzione italiana*, 2<sup>a</sup> ed., 2001, 142 s.

del dominio<sup>8</sup>, ecc. – è dunque quello dei beni culturali, che, in chiave evolutiva, oggi ridona concretezza a quella formula tutt'altro che vuota, e anzi piena di valenza precettiva, della funzione sociale delle diverse proprietà.

Di questo anche la nostra giurisprudenza di legittimità è ben consapevole. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione<sup>9</sup>, richiamate in senso adesivo anche dalla Corte costituzionale<sup>10</sup>, hanno delineato le linee essenziali di un nuovo rapporto tra beni privati e pubblici, ponendo in luce «il dato “essenziale” della centralità della persona (e dei relativi interessi)» nonché «l'esigenza interpretativa di “guardare” al tema dei beni pubblici oltre una visione prettamente patrimoniale-proprietaria per approdare ad una prospettiva personale-collettivistica»<sup>11</sup>. E così si identifica lo scopo della proprietà pubblica nell'attuazione dei diritti inviolabili dell'uomo in

<sup>8</sup> V., in argomento, le considerazioni di B. TROISI, *La prescrizione come procedimento*, Napoli, 1980, p. 155 e di L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI e U. NATOLI, *Diritto civile*, I, 1, *Norme, soggetti e rapporto giuridico. Fatti e atti giuridici*, Torino, 1986, 379 e 383.

<sup>9</sup> Cass., Sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3665, in *Rass. dir. civ.*, 2012, 524 ss., con nota di G. CARAPEZZA FIGLIA, *Proprietà e funzione sociale. La problematica dei beni comuni nella giurisprudenza delle Sezioni Unite*. Nella pronuncia in esame si sottolinea «l'esigenza interpretativa di “guardare” al tema dei beni pubblici oltre una visione prettamente patrimoniale-proprietaria per approdare ad una prospettiva personale-collettivistica. Ciò comporta che, in relazione al tema in esame, più che allo Stato-apparato, quale persona giuridica pubblica individualmente intesa, debba farsi riferimento allo Stato-collettività, quale ente esponenziale e rappresentativo degli interessi della cittadinanza (collettività) e quale ente preposto alla effettiva realizzazione di questi ultimi». Cfr., altresì, ID., *Ambiente e beni comuni*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014, 86 s., secondo il quale, nella prospettiva accolta dalla giurisprudenza, la nozione di beni comuni «trascende la dimensione statica dell'appartenenza, sì da comprendere sia beni pubblici sia beni privati. Si tratta di una sorta di “proprietà di terzo grado” [...]. Il titolo di proprietà resta sullo sfondo, poiché viene in rilievo un'ulteriore e più alta funzione del bene destinato [...] alla conservazione e alla fruizione collettiva». Pertanto, «momento unificante della qualificazione giuridica dei beni comuni è la funzione sociale, che esprime l'orientamento della disciplina dell'appartenenza e dell'uso dei beni alla promozione della personalità umana». Ulteriori riferimenti sul punto in ID., *Premesse ricostruttive del concetto di beni comuni nella civilistica italiana degli anni Settanta*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, 1080 ss. (spec. p. 1071: «è segnata, in tal modo una tappa essenziale in una storia delle idee che recupera il legame fra proprietà e persona, senza disancorarsi dalla funzione sociale, la quale esprime proprio l'orientamento della disciplina dell'appartenenza e dell'utilizzazione dei beni allo sviluppo della persona»). Ulteriori spunti di analisi relativi alla sentenza in nota si rinvengono nel contributo di I. GARACI, *La statuto giuridico dei «nuovi beni» immateriali: fra proprietà privata e beni comuni. Riflessioni su recenti interventi giurisprudenziali e normativi*, *ivi*, 2015, p. 448 ss.

<sup>10</sup> Corte cost., 18 luglio 2014, n. 210, in *Foro italiano*, 2014, I, 2651.

<sup>11</sup> Cass., Sez. un., 16 febbraio 2011, n. 3811, in *Repertorio del Foro italiano*, 2011, voce *Demanio*, n. 17 e in *Riv. giur. ed.*, 2011, I, 419.

spirito di solidarietà, nella consapevolezza che «disquisire in termini di sola dicotomia beni pubblici (o demaniali)-privati significa, in modo parziale, limitarsi alla mera individuazione della titolarità dei beni, tralasciando l'ineludibile dato della classificazione degli stessi in virtù della relativa funzione e dei relativi interessi a tali beni collegati»<sup>12</sup>. Ed ancora, prosegue la Corte in altra occasione, «il sistema di tutela del paesaggio, dell'ambiente o del patrimonio storico e artistico giustifica l'affermazione di limitazioni all'uso della proprietà dei beni vincolati alla luce dell'equilibrio costituzionale tra gli interessi in gioco, che vede alcune delle facoltà del diritto dominicale recessive di fronte alle esigenze di salvaguardia dei valori culturali ed ambientali, in attuazione della funzione sociale della proprietà»<sup>13</sup>.

Dunque il principio della «massima attuazione» della Costituzione, per citare ancora le parole di Salvatore Pugliatti<sup>14</sup>, trova concretizzazione nella giustificazione del sacrificio dello sfruttamento produttivo e della sua subordinazione alle preminenti esigenze esistenziali<sup>15</sup>, divenendo la funzione sociale dato normativo utile ad indirizzare la disciplina dell'appartenenza e dell'utilizzazione dei beni<sup>16</sup>. Una siffatta impostazione oggi si convalida, rivaluta e valorizza anche dinnanzi al concetto di proprietà – materia sulla quale l'UE è intervenuta ripetutamente alla luce della teoria dei c.dd.

<sup>12</sup> Cass., Sez. un., 18 febbraio 2011, n. 3939, in *Foro italiano-dvd*, ove si osserva che «la dottrina ma anche la stessa giurisprudenza hanno fatto propria l'idea di una necessaria funzionalità dei beni pubblici, con la conseguente convinzione che il bene è pubblico non tanto per la circostanza di rientrare in una delle astratte categorie del codice quanto piuttosto per essere fonte di un beneficio per la collettività».

<sup>13</sup> Cass., 27 novembre 2013, n. 26496, in *Foro italiano-dvd*.

<sup>14</sup> S. PUGLIATTI, *La retribuzione sufficiente e le norme della Costituzione*, in *Riv. giur. lav.*, 1949/1950, p. 189, e nel più recente ricordo di P. PERLINGIERI, *Salvatore Pugliatti ed il «principio della massima attuazione della Costituzione»*, in *Rassegna di diritto civile*, 1996, 807 ss.

<sup>15</sup> Sul punto v., tra gli altri, le osservazioni di P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della proprietà*, Camerino-Napoli, 1979, p. 59, spec. 23, 123 s.; A. LENER, *Problemi generali della proprietà*, in *Aa.Vv.*, *Proprietà privata e funzione sociale*, Seminario diretto da F. Santoro-Passarelli, Padova, 1976, 8 s., 17 ss.

<sup>16</sup> P. PERLINGIERI, *op. loc. ult. cit.* Nella riflessione successiva cfr. A. IANNELLI, *La proprietà costituzionale*, Camerino-Napoli, 1980, 258 ss.; E. CATERINI, *Il principio di legalità nei rapporti reali*, Camerino-Napoli, 1998, p. 43 ss.; di «ricostruzione dei rapporti proprietari alla luce della rilettura costituzionale» discorre, più recentemente, ID., *Proprietà*, in *Trattato di diritto civile CNN* diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2005, 137; F. MARINELLI, *Miti e riti della proprietà*, in *Rassegna di diritto civile*, 2008, p. 362 ss.; C. TENELLA SILLANI, *I diversi profili del diritto di proprietà nel XXI secolo: brevi spunti di riflessione*, in *Rassegna di diritto civile.*, 2013, 1058 ss.

poteri impliciti<sup>17</sup> – che va delineandosi sulla base degli artt. 345 TFUE<sup>18</sup> (ex art. 295 del Trattato) e 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>19</sup> come interpretati dalle istituzioni comunitarie, nonché nella giurisprudenza della Corte CE e CEDU<sup>20</sup>.

<sup>17</sup> Per una disanima del problema v. le diverse angolature di indagine di M. TRIMARCHI, *La proprietà nella prospettiva del diritto europeo*, in M. COMPORI (a cura di), *La proprietà nella carta dei diritti fondamentali*, Milano, 2005, 149 ss.; M. JAEGER, *Il diritto di proprietà quale diritto fondamentale nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Europa e diritto privato*, 2011, 352 ss.; L. NIVARRA, *La proprietà europea tra controriforma e «rivoluzione passiva*, in *Europa e diritto privato*, 2011, 603, il quale prefigura «il definitivo ed irreversibile superamento dell'idea che il nucleo delle attribuzioni dominicali possa essere interferito da un limite interno: ciò che, in pari tempo, segna il tramonto della funzione sociale costituzionale». *Contra*, più convincentemente, E. CATERINI, *op. loc. ult. cit.*, p. 123, secondo il quale, ancora prima dell'entrata in vigore della Carta di Lisbona, «il contenuto essenziale che una Carta dei diritti fondamentali fondata sulla dignità umana può concepire non può discostarsi dal nesso funzionale scindibile tra lo scopo-valore (la dignità) e il nesso diretto a realizzarlo (il godere della proprietà di quei beni che realizzano la dignità). Ciò evidenzia una gradazione della tutela proprietaria che non può esaurirsi in un *unicum*; essa si distingue in considerazione dell'interesse o valore perseguito a cui corrisponde una precipua ed infungibile disciplina per quanti sono gli interessi ed i valori che nel concreto vanno a combinarsi. [Pertanto] l'art. 42 cost. va considerato nel rispetto dei principi che informano l'azione comunitaria, ma ciò non può implicare che l'altro parametro del bilanciamento, ossia la personalità umana, subisca una elisione ermeneutica che gli faccia smarrire i connotati di socialità»; da ultimo, ancora, Id., *Introduzione alla ricerca "Diritto e bellezza. Dal bene comune al bene universale"*, cit. dal dattiloscritto fornito cortesemente dall'a.: «i beni comuni sono assurti a valori protetti dall'ordinamento costituzionale e sovranazionale in considerazione della loro capacità protettivo-conservativa degli elementi di natura a cui l'uomo attinge per preservare e migliorare la c.d. qualità dell'ambiente. Lo sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata, obiettivo dell'art. 3, comma 3 del Trattato sull'Unione europea, a sua volta espressione normativa più determinata dell'utilità sociale dell'art. 41 cost., non è altro che la riemersione in termini meglio delineati del principio di cui all'art. 9 cost., ove si dà rilievo costituzionale a beni-valori prevalentemente immateriali, la cui efficacia è sganciata dal rapporto giuridico di cui possono formare oggetto».

<sup>18</sup> Cfr. art. 345 TFUE: «I Trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri».

<sup>19</sup> Cfr. art. 17 CDFUE: «Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente [...]. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale [...]».

<sup>20</sup> Per taluni esempi significativi cfr. Corte Giust., 28 aprile 1998, c. 200/96, *Metronome music*; Corte Giust., 13 luglio 1989, c. 5/88, *Wachauf*; p. 18; Corte Giust., 10 gennaio 1992, c. 177/90, *Kühn*; Corte Giust., *Irish farmers association e a.*, c. 22/94, in *Foro italiano-dvd. V.*, per tutti, il commento di M. TRIMARCHI, *Proprietà e indennità di espropriazione*, in *Europa e diritto privato*, 2009, 1056 e R. CONTI, *La proprietà e i diritti reali minori: beni, limiti, tutela nazionale e sovranazionale*, Milano, 2009, 254 s.

## 2. Dalla funzione sociale delle 'proprietà' (al plurale) alla funzione 'universale' e 'identitaria' del bene culturale

In vero la riconduzione del bene culturale alla teoria generale dei beni, segnatamente al modello proprietario classico, non può essere assolutizzata. Certamente il bene culturale va studiato dal civilista attraverso gli strumenti tradizionali classici del diritto patrimoniale dei beni (l'appartenenza, il godimento, la disposizione, il controllo), ma occorre parallelamente non perdere di vista che la proprietà – tanto più la 'proprietà' del bene culturale – presenta la funzione ultima di servire alla persona umana e alla società. In tal modo si giustificano le osservazioni secondo le quali «il "bene universale" o "identitario" – che contribuisce cioè a qualificare lo stadio di civiltà di un popolo o di un'esistenza – è un bene a-spaziale che forma sì oggetto di rapporti giuridici, ma al contempo rappresenta il contributo di singole persone (Leonardo, Michelangelo, Leopardi, ecc.) all'avanzamento della civiltà e all'avvicinamento alla civiltà»<sup>21</sup>. Da un lato, quindi, vi è l'assoggettamento ai parametri patrimoniali-proprietari, ma dall'altro vi è ciò che consegue alla funzione non patrimoniale che il bene culturale è chiamato a svolgere nei confronti di tutta l'umanità, la sua in ultima analisi «funzione universale»<sup>22</sup>. Sì che i beni in discorso «devono servire al progresso materiale e spirituale della collettività [...] cioè a una finalità complessa che prende direttiva soprattutto dalle disposizioni degli artt. 2 e 3 cost., ed in ogni caso trascende gli aspetti puramente economici del benessere individuale e collettivo»<sup>23</sup>. L'evoluzione dalla funzione sociale della proprietà alla funzione universale e identitaria del bene culturale è dunque compiuta.

In questo quadro di sistema il ruolo dell'interprete diventa allora complesso e responsabile, nella delicata prospettiva di rinvenire la disciplina adeguata da applicare a beni funzionalmente destinati come quelli culturali<sup>24</sup>. Si tratta di un'interpretazione a fini applicativi che potrebbe definirsi

<sup>21</sup> In tali termini le lucide considerazioni di E. CATERINI, *Introduzione alla ricerca "Diritto e bellezza. Dal bene comune al bene universale"*, cit. (corsivo aggiunto). Di «beni a destinazione universale (immateriali o materiali)» discorre, anche richiamando i beni culturali, A.M. GAMBINO, *Beni extra mercato*, Milano, 2004, spec. 90.

<sup>22</sup> E. CATERINI, *op. loc. ult. cit.*

<sup>23</sup> A. LENER, *Problemi generali della proprietà*, cit. 8.

<sup>24</sup> Una tale consapevolezza è presente anche nella dottrina straniera. Sottolineano, per esempio, che per i beni culturali le norme in materia di trasferimento della proprietà devono essere interpretate in senso molto più rigoroso che per gli altri beni, C. VON BAR e E. CLIVE, *Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common*

‘anagogica’, ovvero di un’interpretazione delle norme la quale, partendo inevitabilmente dalle categorie e dalle regole classiche contenute nel libro terzo del codice civile (proprietà, possesso, prescrizione, usucapione, ecc.), sappia elevarsi e adeguare tali regole alla funzione universale (di fondo non patrimoniale) che il bene culturale è destinato a svolgere<sup>25</sup>. Probabilmente, anche quella dei beni culturali è una proprietà a suo modo destinata, ovvero mai individuale, ma propriamente destinata alla crescita e allo sviluppo di un popolo. Non a caso detta proprietà (dei beni comuni) è stata piuttosto accostata al fenomeno della intestazione attesa la non coincidenza tra interesse e potere sulla cosa, ovvero della proprietà vincolata al rispetto di determinati obblighi<sup>26</sup>. Questi ultimi obblighi – funzionali all’attuazione di un interesse superindividuale (*id est*, universale) e non del titolare diretto della situazione reale – identificano una caratteristica ontologica

---

*Frame of Reference*, 5, München 2009, p. 4837, ove il rilievo che: “cultural objects” as defined by this Article (by reference to art. 1(1) Council Directive 93/7/EEC) are considered ... to be a special category of goods where ownership is worthy of a stronger protection as compared to “ordinary goods”...».

<sup>25</sup> Di recente l’insufficienza del modello dominicale è stata ribadita anche per le c.dd. *new properties* (quali, per esempio, l’informazione, i diritti della personalità, l’etere), che «aspirano a vestire la panoplia delle tutele proprietarie per garantire o preservare la scarsità e l’esclusiva», da A. ZOPPINI, *Le «nuove proprietà» nella trasmissione ereditaria della ricchezza*, in *Rivista diritto civile*, 2000, 188. Rileva, altresì, E. CATERINI, *Introduzione alla ricerca “Diritto e bellezza. Dal bene comune al bene universale”*, cit., che «il bene universale trova fondamento nel valore educativo costituzionalmente affermato il cui profilo è eminentemente esistenziale. Da queste premesse occorre inferire le conseguenze in termini di regime giuridico i cui parametri patrimoniali-proprietari risultano inadeguati».

<sup>26</sup> Il fenomeno è inquadrato da R. DI RAIMO, *La «proprietà» pubblica e degli enti privati senza scopo di lucro: intestazione e gestione dei beni culturali*, in *Rassegna diritto civile*, 2000, 1101 ss., il quale appunto individua quale carattere essenziale della ‘proprietà’ dei beni culturali quello della destinazione e sposta l’accento sulla necessità del controllo dell’intestazione. Nella stessa prospettiva militano i rilievi di E. CATERINI, *op. loc. ult. cit.*, secondo il quale «risulta svalutata la questione della titolarità del rapporto. Che sia essa privata o pubblica non potrà sottrarsi allo scopo universale-educativo e, perciò, essere ad esso destinato. Pur riconoscendo all’autore del bene situazioni giuridiche anche patrimoniali (da auspicare quantitativamente contenute) deve ammettersi che il titolare funzionale del bene è l’universalità o l’umanità, è essa beneficiaria e destinataria dello scopo educativo e anche degli effetti riflessi patrimoniali che il primo produce. Tale qualificazione esclude ogni rilevanza agli effetti estintivo-acquisitivi dei rapporti giuridici defluiti dai beni universali: essi non sono soggetti a prescrizione o usucapione come non sono soggetti a possessi escludenti; la disciplina del godimento e della gestione per il godimento è calibrata sull’universalità della funzione. Anche in presenza di beni universali nella titolarità pubblica o privata il regime non potrà che essere universale, fermi i diritti patrimoniali derivabili dalle attività lavorative connesse al mantenimento in godimento del bene. Detta funzione sociale-educativa del bene universale implica l’accessibilità a tutti del bene e rende più vulnerabile la titolarità pubblica o privata dello stesso».



del bene culturale ed essi rispondono alla regola antica secondo la quale *res transit cum onere suo*.

Lo sforzo del giurista civilista – in questo intricato campo composto da fonti generali e speciali – è dunque nel senso di dover quantomeno adattare il classico modello dominicale all'effettiva funzione identitaria del bene, secondo un'eterogenesi dei fini delle disposizioni esistenti diretta a realizzare in ultima analisi tale funzione, pena incorrere in un grave vizio ermeneutico del procedimento di individuazione normativa volto a governare il fenomeno in esame.

Compito dell'interprete sarà quello di mediare tra conflitti che – nel caso dei beni comuni e specificatamente culturali – non attengono in esclusiva al titolare della *res*, ma si estendono ad altri parametri che non possono certamente rimanere negletti: il conflitto tra tutela del passato, del presente e del futuro, tra poteri dello Stato, delle Regioni, degli Enti internazionali, tra conservazione, gestione e fruizione, in una logica molto più ampia di quella alla quale si è abituati a pensare per il caso del *dominium* classico.

### *3. L'esempio del codice dei beni culturali: acquisti a non domino e restituzioni, azione di spoglio e possesso, conformazione della 'proprietà' dei beni culturali e ordine pubblico internazionale, obblighi di comportamento a carico dei privati*

Il codice dei beni culturali mutua, in vero non senza alcune evidenti aporie e contraddizioni, il modello proprietario ed è dunque diretto ad esplicitare il carattere della proprietà privata dei beni culturali. Tale scelta di *policy* induce, coerentemente con quanto prima osservato, a (ri)considerare la reale compatibilità, e più ancora, l'idoneità degli istituti tradizionali inseriti nel codice civile a regolare situazioni e beni rispetto ai quali l'ordinamento esprime altre norme ispirate all'esigenza di salvaguardia, tutela, conservazione e valorizzazione. È sempre infatti Salvatore Pugliatti a ricordare, con grande lungimiranza rispetto al presente, che la rilevanza di un bene è data non soltanto dalla titolarità dell'interesse nel quale si sostanzia e nella protezione riservata al titolare, ma anche dalla tutela del bene riservata a terzi qualificati che ricavano comunque un'utilità, non necessariamente economica, dalla sua conservazione<sup>27</sup>: tali ultime osservazioni, in una prospettiva marcatamente evolutiva, ben si attagliano oggidì

<sup>27</sup> S. PUGLIATTI, *La proprietà nel nuovo diritto*, cit., *passim*.

alla fenomenologia giuridica del bene culturale, classico esempio di prevalenza dell'interesse pubblico (se si vuole esistenziale) su quello patrimoniale posto a fondamento ontologico del bene stesso.

Alcuni esempi possono aiutare a comprendere meglio il percorso ermeneutico da seguire.

L'applicazione della regola possesso vale titolo (art. 1153 c.c.), nel caso degli acquisti *a non domino*, mostra tutta la corda quando si tratta di riferirla al bene culturale. Di certo la sua applicazione – ove la si ammettesse – non potrebbe essere generalizzata alla stregua di un regime unitario. Essa piuttosto deve essere vagliata nel singolo caso concreto, tenendo conto della natura, dell'importanza e della tipologia del bene culturale direttamente assunto in considerazione. La Corte di Cassazione – nel celebre caso riguardante il dipinto di Giorgio De Chirico '*Natura morta con pesci*' (1999) acquisito da parte di un gallerista dopo che il dipinto era stato rubato dall'abitazione del precedente proprietario – ha sentenziato per l'esclusione della buona fede e dunque ha concluso per il mancato perfezionamento dell'acquisto in capo al presunto acquirente operatore esperto e collezionista di quadri dello stesso autore<sup>28</sup>. Se da un lato, può condividersi lo sforzo dei giudici di legittimità di limitare la portata della buona fede – ai fini dell'applicazione dell'art. 1153 c.c. – in ragione delle peculiarità del soggetto e del bene e dei doveri che la legge speciale (il codice beni culturali) addossa sugli operatori professionali in tema di autenticità e provenienza (art. 64 c.b.c.), dall'altro la soluzione della Cassazione non convince a pieno. L'art. 1153 c.c. è di fatto applicabile ai beni culturali? Probabilmente no, perché i beni culturali non sono equiparati *de iure condito* a beni mobili o merci in ambito internazionale (art. 64 *bis*, comma 3, c.b.c.). Occorre allora ripensare alla portata dell'art. 1153 c.c., «sia per ricondurre la sua applicazione entro i limiti che il legislatore ha inteso attribuirgli, sia per evitare che la norma legittimante la circolazione della cosa rubata da eccezionale divenga generale e valida per tutti i beni

---

<sup>28</sup> Cass. 14 settembre 1999, n. 9782, in *Mass. Giust. civ.*, 1999, 1968 (nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse desunto per presunzione che l'acquirente era stato in una situazione psicologica di sospetto dell'illegittima provenienza del dipinto, sì da doversi escludere la sua buona fede, argomentando dal fatto che egli, essendo, quale gallerista ed esperto d'arte, un esperto conoscitore delle opere di De Chirico – come emergeva da una serie di circostanze, quali l'esistenza di una collezione di quadri di quell'autore a lui facente riferimento, la redazione della prefazione e presentazione per la relativa mostra e una lettera indirizzatagli dallo stesso De Chirico – era stato nelle condizioni di accertare se il suddetto quadro rientrava tra quelli oggetto delle indagini penali scaturite dal furto).

mobili, compresi quelli non destinati a circolare»<sup>29</sup> (ovvero, come i beni culturali, destinati a circolare secondo regole proprie). Quanto meno la regola possesso vale titolo, ove in ipotesi ritenuta valida nel caso dei beni culturali, dovrebbe potersi riferire soltanto a determinati acquisti (verosimilmente quelli di beni culturali meno rilevanti sul piano identitario), ma non all'indiscriminata categoria<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> Condivisibilmente, in tali termini, G. MAGRI, *Beni culturali e acquisto a non domino*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 766; ID., *Archeologia e proprietà*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2009, 96 ss. V., altresì, F. SQUILLANTE, *La tutela dell'acquirente «a non domino» di beni culturali rubati secondo la Convenzione UNIDROIT*, in *Riv. dir. int. proc.*, 1999, p. 120 ss. Sul punto M. COMPORTE, *Per una diversa lettura dell'art. 1153 cod. civ. a tutela dei beni culturali*, in *Scritti in onore di Luigi Mengoni*, Milano 1995, 418 sottolinea che è «venuto il momento di distinguere, nell'ambito dei beni mobili, i beni culturali, che si presentano quale categoria unitaria, avente un particolare statuto e richiedente una attenzione del tutto peculiare da parte del legislatore per una circolazione attenta e limitata alle negoziazioni lecite e regolari» (a p. 395 ss. l'a. conclude nel senso di sottrarre integralmente la categoria dei beni culturali dall'ambito operativo dell'art. 1153 cc. ed osserva che, con riferimento ai beni culturali, non si avverte una particolare necessità di assicurare la certezza della circolazione poiché essa è garantita dalle numerose disposizioni che li regolano e disciplinano). Nel senso invece che, malgrado l'intervento delle Convenzioni internazionali e del diritto comunitario imponga una riflessione sul tema, «la regola generale italiana [art. 1153 c.c.] è tuttora quella per cui acquista bene chi acquista dal ladro, e ciò vale anche se il bene è culturale», R. SACCO e R. CATERINA, *Il possesso*, in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu e Messineo*, Milano 2000, 482. Per una disamina relativa alla circolazione di opere d'arte quale oggetto di un contratto di vendita v. inoltre, più diffusamente, T. TAMPIERI, *La vendita di opere d'arte fra tutela e mercato*, Bologna, 2006, *passim*; S. CHERTI, *L'acquisto di arte moderna e contemporanea*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, 50 ss. (ed *ivi*, p. 56, per il rilievo che «la disciplina complessiva di un contratto avente ad oggetto un'opera d'arte si ricava combinando le norme del codice civile con quelle del codice dei beni culturali e sommando ad esse alcune disposizioni provenienti dalla legge sul diritto di autore e dal codice di consumo». Per riferimenti all'applicazione degli artt. 1376 c.c., 1465 c.c., 1523 c.c., 1492 e 1497 c.c. v., ancora, ID., *ivi*, p. 57 ss. Per l'applicazione dell'art. 1453 c.c. (in tema di *aliud pro alio*) cfr., in giurisprudenza, Cass., 1 luglio 2008, n. 17995, in *Rep. Foro it.*, 2008, voce *Contratto in genere*, n. 486.

<sup>30</sup> Inducono ad una distinzione caso per caso anche le riflessioni di G. MAGRI, *Beni culturali e acquisto a non domino*, cit., p. 754, nota 53, il quale richiama sul punto M. COMPORTE, *Per una diversa lettura dell'art. 1153 cod. civ. a tutela dei beni culturali*, cit., p. 405: «spesso fondazioni bancarie o culturali acquistano beni culturali che poi concedono in comodato ad artisti di fama. È il caso ad esempio del Guadagnini concesso in comodato a Sol Gabetta dal suo *sponsor*, o dello Stradivari, in dotazione all'orchestra, che, per tradizione, viene affidato al primo violino dei *Berliner*. *Quid iuris* se un artista, al quale lo strumento è stato concesso in comodato, lo alienasse? L'acquirente potrebbe, in Italia, in questo tipico caso di acquisto *a non domino*, invocare la propria buona fede e far salvo l'acquisto in forza del 1153? Sembra arduo ciò possa avvenire. L'esistenza di tali contratti e la fama degli strumenti concessi e dei concertisti ai quali vengono affidati porta a ritenere che qualunque acquirente di media diligenza possa e debba essere a conoscenza del fatto che colui che aliena lo strumento non è il vero *dominus*, ma un mero detentore».

Senza considerare che il problema oggetto d'analisi diventa ancora più complesso per i contratti di vendita internazionale, caratterizzati da elementi di estraneità, tra privati che operano in Paesi dove la regola di ascendenza francese del possesso vale titolo non è contemplata (Stati dove quindi il legittimo proprietario potrebbe rivendicare anche contro il terzo in buona fede)<sup>31</sup>. Sotto altro aspetto, nel contesto delle fonti internazionali, la 'proprietà' dei beni culturali finisce per incidere il piano dell'ordine pubblico interno e internazionale. Ritornando alle compravendite caratterizzate da elementi di estraneità, infatti, i limiti posti dal diritto pubblico di uno Stato alla proprietà, al commercio e alla circolazione di determinate categorie di beni (tra i quali i beni culturali) sono stati ritenuti dalla nostra giurisprudenza domestica come limiti compatibili con l'ordine pubblico interno e internazionale. Così, per esempio, il Tribunale di Torino ha dichiarato legittima proprietaria la Repubblica dell'Equador che aveva agito in rivendicazione nei confronti di un cittadino italiano il quale aveva acquistato in Equador reperti archeologici precolombiani e li aveva illecitamente esportati in Italia in violazione delle leggi locali<sup>32</sup>. In definitiva la particolare 'proprietà' dei beni culturali è assurda anche a principio di ordine pubblico internazionale.

Venendo ancora alle dirette applicazioni *in subiecta materia* delle regole possessorie, al fine di coglierne i processi di adattamento, non prive di interesse sono alcune pronunce che, nel risolvere il conflitto tra proprietario e terzi aspiranti all'utilizzazione del bene, danno rilievo alla natura non patrimoniale dell'interesse di questi ultimi che ne rivendicano «la conservazione della tradizionale vocazione culturale», sì da escludere addirittura la legittimazione passiva all'azione di reintegrazione nel possesso<sup>33</sup>.

<sup>31</sup> Per un più completo inquadramento della questione v. G. MAGRI, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, Napoli, 2011, 47 ss.

<sup>32</sup> Trib. Torino 25 marzo 1982, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1982, 625 ss.: «La Convenzione dell'Unesco del 1970 sul divieto di trasferimenti illeciti di beni culturali delinea i principi generali di ordine pubblico internazionale, relativi al settore dei beni culturali, che lo Stato italiano ha voluto far propri, anche prima della ratifica della convenzione stessa».

<sup>33</sup> Cfr. Trib. Roma, 8 febbraio 2012, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, I, 850 ss.: «Non è autore morale dello spoglio colui che è mosso all'azione dimostrativa consistente nell'occupazione di un edificio non da un vantaggio patrimoniale ma da un interesse «di natura politica, non patrimoniale o egoistica». Sul punto si rinvia, altresì a U. MATTEI, *Una primavera di movimento per la «funzione sociale della proprietà»*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2013, 531 ss., il quale si sofferma sulle vicende della occupazione della Torre Galfa a Milano, del Cinema Palazzo a Roma o, ancora, della realizzazione del 'Municipio dei beni comuni' a Pisa, per sottolineare l'opportunità di «ripensare i rapporti fra collettivo e individuale in un quadro, quello del costituzionalismo liberale, insopportabilmente sbilanciato a favore di quest'ultimo». Tale contesto, secondo l'a., «favorisce la *proprietà estrattiva* e speculativa

Vi sono poi gli obblighi di comportamento a carico dei privati. A conformare la 'proprietà privata' del bene culturale è la denuncia di trasferimento (art. 59 c.b.c.) e il diritto di prelazione a favore dello Stato da esercitarsi entro sessanta giorni in caso di alienazione a titolo oneroso di beni culturali (art. 60 c.b.c.)<sup>34</sup>. Il mancato rispetto del diritto di prelazione comporta una nullità nell'interesse dello Stato, con la conseguenza di poterla qualificare alla stregua di una nullità relativa, non deducibile dai

---

su quella *generativa*, ossia quell'assetto di governo delle utilità prodotte dai beni che le rende capaci di favorire nuovi assetti sociali maggiormente sostenibili (e coerenti con il disegno costituzionale)» (p. 548). Da qui la necessità di «*sovertire assetti proprietari formalizzati* in modo estrattivo, mettendosi alacremente alla ricerca di principi e procedure che rendano tale sovversione non arbitraria ma coerente con la creazione istituzionale di un comune generativo» (p. 548 s.) (corsivi originali).

<sup>34</sup> Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente, oppure risulti incompleta, il termine è di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'art. 59, comma 4 (art. 61, comma 2, c.b.c.). In pendenza di tale termine, l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa (art. 61, comma 4, c.b.c.). A questo proposito è noto il caso Beyeler relativo ad un quadro di Van Gogh che il Beyeler acquistò nel 1977 al prezzo di 600.000.000 di lire. La compravendita tuttavia non venne regolarmente denunciata; il 2 maggio 1988 il quadro venne alienato ad una società americana che intendeva destinarlo ad una collezione veneziana per la somma di 8.500.000 dollari. Il 24 novembre 1988 il Ministero esercitò il diritto di prelazione al prezzo di 600.000.000 di lire. Ne è sorto un significativo contenzioso. Con ordinanza 11 novembre 1993, le Sezioni Unite della Cassazione hanno formulato questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 31, 32 e 61 della legge 1089/39, sia per «l'illimitata compressione del diritto reale dell'alienante [...] essendo data facoltà all'amministrazione di porre in essere l'atto ablativo in ogni momento, con correlativa incertezza, del pari illimitata nel tempo, circa l'effettivo assetto dei rapporti giuridici concernenti il bene» sia «per la mancata garanzia per l'espropriato di un adeguato indennizzo». La Corte Costituzionale (cfr. Corte cost., 20 giugno 1995, n. 269, in *Foro it.*, 1996, I, 807 ss.) ha dichiarato non fondata la q.l.c., osservando tra l'altro che «il danno economico che i contraenti vengono a subire in conseguenza dell'esercizio ritardato della prelazione da parte dell'amministrazione non è altro che la conseguenza diretta dell'inadempimento realizzato dagli stessi contraenti a seguito della mancata presentazione di una denuncia regolare». Il caso è prevenuto successivamente alla cognizione anche della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, con sentenza del 5 gennaio 2000 (in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2000, p. 801 ss., con nota di M.L. PADELLETTI, *Il caso Beyeler di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo*) ha ritenuto che, avendo il Ministero dei beni culturali acquisito il quadro ad un prezzo sensibilmente inferiore al suo valore di mercato, ha così realizzato un arricchimento non conforme all'esigenza del giusto equilibrio. Senza decidere sull'eventuale violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1, la Corte ha accordato alle parti un termine di sei mesi per addivenire ad un accordo tra lo Stato italiano e Beyeler. Per maggiori dettagli sulla vicenda v., altresì, G. MAGRI, *Beni culturali e acquisto a non domino*, cit., 760, spec. nota 72.

privati, né rilevabile d'ufficio (art. 164 c.b.c.)<sup>35</sup>. Le parti e il notaio rogante devono dunque rispettare una ben definita procedura giacché l'inadempimento degli obblighi di comportamento imposti ai privati può determinare la mancata realizzazione della funzione identitaria del bene e, quindi, il venir meno della ragione stessa della tutela. Una veloce menzione va fatta, poi, ai casi di acquisto in favore dello Stato di natura più propriamente espropriativa: si pensi all'espropriazione per pubblica utilità (art. 95 c.b.c.) e alla fattispecie dell'acquisto coattivo (art. 70 c.b.c.).

Può affermarsi pertanto che l'ontologica complessità della situazione proprietaria (nel caso del bene culturale) fa sì che la violazione dei limiti interni ed esterni ad essa non possa restare senza conseguenze sul piano della meritevolezza: siamo in presenza di forme di abuso, potrebbe dirsi, della funzione identitaria del bene culturale che vanno inevitabilmente sanzionate (con la nullità, le restituzioni, la cessazione della titolarità, ecc.)<sup>36</sup>.

#### 4. *Il nuovo drafting del codice Urbani: la proprietà 'obbliga'*

Sul piano del *drafting* il codice Urbani adotta di riflesso una tecnica regolamentare ben evidente: le norme si incentrano sulla procedimentalizzazione dell'attività privata. La proprietà tradizionale – non senza paradossi – 'obbliga'. Agli schemi tradizionali del godimento e della disposizione, si sommano quelli infatti quelli degli obblighi in chiave plurirelazionale e plurilaterale (di cui sono destinatari tanto i privati quanto i soggetti pubblici) – forse obblighi a protezione di un superiore interesse oltre la logica della mera appartenenza individuale<sup>37</sup> – che conformano i rapporti

<sup>35</sup> Per tale argomentazione cfr., tra le altre, Cass. 24 maggio 2005 n. 10920, in *Foro it.*, 2006, I, c. 1880; Cass., Sez. un., 15 maggio 1971, n. 1440, *ivi*, 1971, I, c. 2829; Cass. 14 febbraio 1975, n. 590, *ivi*, 1975, I, c. 1107 e Cass. 26 aprile 1991, n. 4559, in *Juris data*.

<sup>36</sup> Spunti in tal senso si ritrovano, al fine di ricollegare all'abuso di funzione la cessazione della situazione proprietaria, anche in E. CATERINI, *Introduzione alla ricerca "Diritto e bellezza. Dal bene comune al bene universale"*, cit., per il quale, in termini, «lo sviamento o l'eccesso dalla funzione fa[rebbe] cessare la titolarità pubblica o privata del bene universale».

<sup>37</sup> Emblematica può già ritenersi la disciplina dei boschi, la quale conforma il diritto dominicale (si pensi all'obbligo conservativo, a contenuto positivo, consistente nel garantire l'integrità paesaggistica del bene), sí da aver condotto la dottrina civilistica a discorrere di una «proprietà speciale» e di un «proprietario relegato a mero custode»: v. G.B. FERRI, *Proprietà e impresa in agricoltura: variazioni su un vecchio tema*, in *Riv. dir. comm.*, 1987, 317; M. TAMPONI, *Una proprietà speciale (lo statuto dei beni forestali)*,

e modulano la stessa redazione degli atti. Il titolare di un bene culturale non è dunque un proprietario *tel quel*, ma è soggetto a una serie di limitazioni, è titolare di una serie di situazioni di soggezione o situazioni passive, accanto alle facoltà attive, che si giustificano in vista della particolare categoria di bene su cui insiste ‘la titolarità’ e in ragione della funzione che il bene è stesso chiamato a realizzare.

Un problema si staglia in vero sullo sfondo: se la via del modello dominicale sia quella più appropriata a gestire la circolazione tra privati dei beni culturali. Dinanzi alla scelta operata del legislatore una considerazione *de iure condito* si impone. Se di proprietà debba parlarsi, lo statuto proprietario non può applicarsi in questo contesto *sic et simpliciter* e in maniera unitaria. La ‘proprietà’ dei beni culturali in capo ai privati, nonché i rapporti e le vicende che ne conseguono, giustificano certamente adattamenti di regole classiche e di discipline tradizionali, conformandole a una ben precisa *ratio* di tutela: una tutela che potrebbe concretare, non a caso, un concetto di rinnovata e composita meritevolezza ‘universale’ e ‘identitaria’. Una meritevolezza cioè che – in via prospettica nel tempo e nello spazio – muove tra passato, presente e futuro, tra interessi egoistici e interessi dell’umanità, tra paradigmi classici di godimento e nuove forme di appartenenza.

Tanto era stato già da lungo tempo intravisto ancora una volta da Salvatore Pugliatti, con il quale il cerchio perfettamente si chiude. L’acuto giurista, discostandosi dai «soliti tradizionalisti» – come Lui stesso li definisce nella Premessa al volume *La proprietà nel nuovo diritto*<sup>38</sup> – che, a fronte della copiosa legislazione speciale degli inizi del secolo scorso, «si affrettarono a mettere in luce le strane “deviazioni” rispetto alle linee classiche della proprietà, e preconizzarono la fine di una legislazione così apertamente contrastante alla “norma”», ha avuto dalla storia ampia «giustizia [di questa] ingenua profezia»<sup>39</sup>. Lo testimoniano l’evoluzione normativa e giurisprudenziale nella teoria dei beni e forse oggi – a distanza di anni – proprio quelle norme più prettamente privatistiche del c.b.c. – una

---

Padova, 1983, 13; F. MARINELLI, *Funzione sociale della proprietà e natura delle cose dall’«avere» all’«essere»*, in M. TAMPONI e E. GABRIELLI (a cura di), *I rapporti patrimoniali nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Napoli, 2006, 31.

<sup>38</sup> S. PUGLIATTI, *Premessa*, in ID., *La proprietà nel nuovo diritto*, cit., p. VI, e, altresì, nel recente ricordo di P. PERLINGIERI, «Funzione sociale» della proprietà e sua attualità, in S. CICCARIELLO, A. GORASSINI e R. TOMMASINI, *Salvatore Pugliatti*, Napoli, 2016, 187 ss. Nonché di A. GAMBARO, *Salvatore Pugliatti e la proprietà moderna*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, 640 ss.

<sup>39</sup> S. PUGLIATTI, *op. loc. ult. cit.*

sorta di diritto privato sociale dei beni culturali – poste a presidio di una rinnovata categoria proprietaria ispirata, come osservato, alla meritevolezza universale e identitaria del ‘bello’.